

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE
GENERALE DELL'AZIENDA REGIONALE
DELLA SALUTE**

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI ED EVENTUALE
COLLOQUIO PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) DELL'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

Si rende noto che con delibera del Direttore Generale n.55 del 08 04 2022 dell'ARES è indetta una procedura selettiva pubblica, ai sensi del D.M. 06 agosto 2020, per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), composto da n. 3 esperti di comprovata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di Presidente, in applicazione alle disposizioni di cui all'art.14 del decreto legislativo 150/2009 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.74 del 25 maggio 2017 e dal DM del 6 agosto 2020.

**Art. 1
OGGETTO**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), in relazione alla natura delle funzioni da svolgere nell'ambito territoriale di competenza, intende procedere alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in forma collegiale composto da n. 3 esperti di comprovata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di Presidente.

Ai sensi dell'art.7 del DM del 6 agosto 2020 la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

**Art. 2
REQUISITI RICHIESTI**

Per l'ammissione alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, devono essere iscritti da almeno sei mesi all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell'art.1 del D.M. 6 agosto 2020.

In particolare per l'incarico di:

Presidente dell'OIV: iscrizione nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance nella fascia professionale n. 3 prevista dall'art. 5 del citato D.M.;

Componente dell'OIV: iscrizione nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance in una delle 3 fasce professionali previste dall'art. 5 del citato D.M.

Fermo restando il rispetto dei **requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità**, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco Nazionale, ai fini della presente procedura di selezione comparativa sarà considerato titolo preferenziale il possesso di comprovata esperienza maturata quale membro di OIV presso Aziende Sanitarie (con più di 1000 dipendenti).

Art. 3

DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

Ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Fermi restando i divieti di nomina predetti, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 4

ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vige il limite di appartenenza a non più di due OIV contestualmente.

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza al numero massimo di OIV, come previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta in carta semplice secondo il fac-simile della domanda di partecipazione (**Allegato A**).

Alla domanda si dovrà allegare:

Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto e redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 con riferimento agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, con esplicita indicazione del

consenso al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 679/2016;

Fotocopia del documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento in corso di validità (art. 35, commi 1e 2 del DPR 445/2000 e s.m.i.).

Sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle competenze ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando (**Allegato B**).

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) e dovrà pervenire **entro 20 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione Bandi e Concorsi, sul sito www.aressardegna.it della contestuale pubblicazione del presente avviso sul Portale della Performance <https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa> (qualora il termine, cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile), a pena di esclusione dalla procedura comparativa, con le seguenti modalità:

- o **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: invio informatico mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale del candidato all'indirizzo di Posta Certificata dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) protocollo@pec.aressardegna.it a norma dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 es.m.i.. Non sarà valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra indicata o l'invio da casella PEC della quale non si sia titolari.

La domanda dovrà contenere la dicitura ***"Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES)"***

Le domande saranno considerate valide qualora siano state inviate entro le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile. In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. I documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non superare la dimensione di 15 MB.

Art. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE – SELEZIONE

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 *"la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli*

14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150" e, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti, relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. Il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso sono accertati da una Commissione all'uopo nominata dal Direttore Generale composta da un Presidente, nella persona del Direttore del Dipartimento di STAFF, da n. 1 Direttore di struttura complessa, da n.1 Dirigente Amministrativo/Analista e da n.1 Collaboratore professionale Amministrativo/Tecnico Analista con funzione di segretario, individuati tra quelli in servizio presso dell'Azienda Regionale della Salute (ARES).

A conclusione della procedura la Commissione formula l'elenco dei candidati ritenuti idonei, che verrà trasmesso, unitamente ai verbali, al Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES).

Il suddetto elenco potrà essere utilizzato in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o cessazioni per altra causa. L'Amministrazione si riserva la possibilità di far sostenere ai candidati un colloquio conoscitivo, al fine di meglio individuare le professionalità rispondenti agli incarichi da conferire. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto all' art. 7, c. 7, D.M. 6 agosto 2020, l'azienda favorirà il rispetto dell' equilibrio di genere ed eventuali deroghe saranno adeguatamente motivate.

Il Direttore Generale provvederà con atto deliberativo alla nomina dei candidati individuati quali Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES).

Art. 7

DURATA, OGGETTO DELL'INCARICO E COMPENSO

L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato per tre anni.

La durata dell'incarico di componente dell'OIV è triennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.M. 6 agosto 2020.

Il rapporto del Componente dell'OIV sarà regolato da un contratto di diritto privato, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dall'art.14 e 14 bis della vigente normativa. È fatta in ogni caso salva l' applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2, D.M. 6 agosto 2020.

Le funzioni e le attività sopra evidenziate saranno svolte dall'OIV di Ares, nel corso dell'anno 2022, anche per quanto attiene alla validazione del ciclo performance 2021 di ATS Sardegna in applicazione del sistema di misurazione e valutazione performance di cui alla delibera Ats Sardegna n. 221 del 07.04.2020 con conseguente validazione della Relazione Performance relativa al ciclo Performance Ats Sardegna dell'anno 2021.

Per lo svolgimento del suddetto incarico ai singoli componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES)verrà

corrisposto un compenso lordo annuo determinato in € 12.000,00 pro capite, maggiorato del 20% per il Presidente, oltre all'IVA se dovuta e il rimborso delle spese sostenute adeguatamente documentate secondo la normativa vigente in materia. Tale compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico di ciascun componente, nonché delle ritenute fiscali di legge.

Il Presidente e ciascun componente dell'OIV dovranno garantire, presso la sede della Direzione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), almeno 12 accessi annui, anche nella modalità in Video Conferenza per un numero di accessi non superiore al 25 % degli accessi minimi previsti. L'OIV è comunque tenuto a riunirsi, su richiesta del Direttore Generale. Ogni seduta dovrà concludersi con la redazione di un verbale.

Art. 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) richiede ai candidati i dati anagrafici e di stato personale oltre a quelli relativi al curriculum vitae con la finalità di dar corso alla procedura selettiva.

Tali dati pertanto sono finalizzati esclusivamente a consentire lo svolgimento della procedura selettiva e saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela relativa al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando, non si potrà dar luogo al processo selettivo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di partecipazione alla presente selezione e dalla

documentazione allegata potranno essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il DPO dell'Azienda Regionale della Salute (ARES).

Art. 9

ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA

In ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) procederà alla pubblicazione e aggiornamento, in seguito alla partecipazione alla selezione in argomento, dei dati previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli enucleati all'art. 15 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"* del D.Lgs. n. 33/2013 pubblicando le seguenti informazioni dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi.

Art. 10

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato per venti giorni consecutivi sul sito web dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), nella sezione Bandi e Concorsi nonché sul Portale della Performance sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 11

NORME FINALI

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento.

Nel caso in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo, dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso di selezione.